

Titolo

Arbitri e ufficiali di gara - Condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara – ratio della norma

Descrizione

Con l'art. 35 CGS il Legislatore federale, nell'evidente intento di tutelare l'interesse giuridico alla salvaguardia della incolumità degli ufficiali di gara, ma anche la regolarità di ogni competizione e più in generale il prestigio della Istituzione federale nel suo complesso, ha costruito la norma fornendo una definizione chiara del concetto di condotta violenta, facendovi rientrare qualsiasi atto intenzionalmente diretto a produrre una lesione personale che si concretizzi in una azione impetuosa e incontrollata, connotata da una volontaria aggressività.

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 99/CFA/2023-2024/A

Presidente

Torsello

Relatore

Casula

Riferimenti normativi

art. 35 CGS

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0099 CFA del 20 marzo 2024 (Presidente Federale/Sig. Luca Parizzi-A.S.D. Polisportiva Leivese)